

Del. n. 164/2017/PAR



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto	TABBITA	Presidente
Paolo	PELUFFO	Consigliere
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario relatore

nell'adunanza del 7 settembre 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dal Comune di Livorno, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Fabio Alpini;

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 23 maggio 2017, ha inoltrato tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. 61640 del 8 maggio 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Livorno ha richiesto un parere *ex art. 7*, comma 8 della l. n. 131/2003.

Il quesito è relativo al calcolo delle facoltà assunzionali per il personale di polizia locale, ed investe la corretta interpretazione dell’art. 7, comma 2-bis del d.l. 14/2017, convertito con la l. 48/2017.

Con tale norma, il legislatore ha previsto che, negli anni 2017 e 2018, i comuni che nell’anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della l. 243/2012, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della l. 296/2006. La norma precisa anche che tali cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’art. 1, comma 228 della l. 208/2015.

La norma, finalizzata al rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e a dare efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel medesimo decreto, consente in pratica di applicare una percentuale superiore sulla spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale, ai fini dell’assunzione di personale della medesima tipologia, rispetto a quella ordinaria.

Infatti, le percentuali indicate dall’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 sono pari all’80% per gli anni 2016 e 2017, e al 100% per l’anno 2018, mentre la percentuale di cui all’art. 1, comma 228 della l. 208/2015 è pari al 25%, innalzata al 75% per enti che

presentano certe caratteristiche.

Il quesito del comune è rivolto a conoscere le modalità di calcolo delle facoltà assunzionali per gli enti che debbano effettuare assunzioni di dipendenti appartenenti alla polizia locale.

Il comune, in sostanza, chiede se le norme in questione vadano a determinare due distinti budget assunzionali, uno per la polizia locale da determinarsi sulla spesa relativa ai cessati della stessa tipologia dell'anno precedente, e l'altro per il restante personale, sul resto delle cessazioni, esclusi i cessati della polizia locale, oppure se gli enti possano valutare quale delle due disposizioni applicare, nell'ottica del potenziamento delle forze di polizia locale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere *ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003*, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi senz'altro ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.

Anche per quanto riguarda il profilo oggettivo la richiesta di parere deve essere ritenuta ammissibile, in quanto rientrante nella materia di contabilità pubblica, così come ricostruita dalla deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite.

Il quesito, infatti, pur non avendo ad oggetto materie di contabilità pubblica in senso stretto, essendo relativo a norme che incidono sulle spese per il personale, riguarda una materia che è indirettamente riconducibile alla contabilità pubblica, in quanto connessa alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica, ed in grado di avere effetti diretti sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio.

2. Riguardo al merito del quesito, valga quanto segue.

La norma sulla cui interpretazione si chiede un parere, è contenuta nel d.l. 14/2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Come già ricordato, la norma è volta a consentire agli enti, nel calcolo delle facoltà assunzionali, l'applicazione di percentuali più alte alla spesa del personale di polizia locale cessato nell'anno precedente, rispetto al restante personale, in vista del rafforzamento delle attività rivolte al controllo del territorio e alla sicurezza urbana.

Il dubbio del comune, in sostanza, riguarda la possibilità di poter considerare, per l'assunzione di personale di polizia locale, anche la spesa relativa alle cessazioni del restante personale, e non solo la spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale.

Considerata la finalità del legislatore, nonché il tenore letterale della norma, l'interpretazione più corretta sembra essere quella che consente agli enti di calcolare la capacità assunzionale sull'intera spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente, ovviamente però applicando la percentuale più ridotta per essa prevista dall'art. 1, comma 228 della l. 208/2015 (e non la percentuale superiore introdotta tramite il richiamo all'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014).

La percentuale superiore, infatti, può essere applicata solo sulla spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale e, fra l'altro, in tal caso viene precisato che tali cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Dunque, in sintesi, non sembra che vengano determinati due budget assunzionali.

Secondo l'interpretazione che appare più corretta, gli enti potranno calcolare la capacità assunzionale sull'intera platea dei dipendenti cessati, con le percentuali, per così dire, ordinarie, e poi utilizzare tale capacità anche (o solo) per il potenziamento del personale di polizia locale, in relazione al fabbisogno dell'ente e alla sua discrezionalità.

Il tutto, naturalmente, nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative relative ai vincoli posti alle assunzioni e al contenimento delle spese per il personale.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Livorno, con la nota in epigrafe indicata.


Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2017.

Il relatore
Fabio Alpini



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in Segreteria il 7 settembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli

